



UNIONE MUNICIPIA
(Provincia di Cremona)

P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 930387201094 - Sede: Piazza Gaboardi, 1 — 26045 Motta Baluffi (Cr)

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura ex art. 36 comma 9 ordinaria aperta (art.60 del D.Lgs n.50/2016) con riduzione dei termini

Concessione del servizio di refezione scolastica, scuole dell'infanzia, primaria, personale dipendente e centri estivi dell'Unione Municipia - 2021/2023

CIG: 883476892F

GARA TELEMATICA

Sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID 142672477

La presente procedura di scelta del contraente viene svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di *e-procurement* denominata SINTEL, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento;

La Piattaforma telematica è gestita da ARIA spa ed è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>.

Sommario

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	5
1.1 Amministrazione aggiudicatrice e informazioni generali	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 Documentazione di gara	5
2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	6
3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	6
3.1 Lotto n. 1 CIG 883476892F – Unione Municipia.....	7
4 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	7
4.1 Durata	7
4.2 Opzioni e rinnovi.....	7
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6 REQUISITI GENERALI	9
6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)	10
6.1.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 1	10
6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)	11
6.2.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 2	11
6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice).....	11
6.3.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 3	12
6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)	12
6.4.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4	13
6.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c) c-quater), d), e), del Codice)....	13
6.5.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)	13
6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)	14
6.6.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))	15
6.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001).....	15
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
7.1 Requisiti di idoneità professionale	16
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	16
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	17
7.4 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinati, aggregazioni imprese di rete, GEIE ..	17
7.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili.....	18
8 AVVALIMENTO	18
9 SUBAPPALTO	20
10 GARANZIA PROVVISORIA	20
11 SOPRALLUOGO	22
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC.....	22
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23

13.1 Termine per la presentazione dell'offerta.....	23
13.2 Documentazione componente l'offerta	24
13.3 Note sulla modalità di sottoscrizione dei documenti per la trasmissione telematica	24
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15 CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15.1 Domanda di partecipazione.....	27
15.1.1 Assolvimento imposta di bollo su istanza di partecipazione	27
15.1.2 Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni del bando (Allegato 1).....	27
15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2).....	29
15.3 Elenco soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 (Allegato 3).....	31
15.4 PASSOE	32
15.5 Documento attestante la garanzia provvisoria	33
15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria.....	34
Per fruire delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve allegare una propria dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del dpr 445/2000, o fornire copia dei certificati posseduti, attestanti il diritto alle predette riduzioni.	
15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC.....	34
15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa	34
15.8.1 in caso di avvalimento:.....	34
15.8.2 in caso di partecipazione del curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale:	35
15.8.3 in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" ...	36
15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati	36
15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.....	36
15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti	36
15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti	36
15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica	36
15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica	37
15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:.....	37
15.10 Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.	37
15.11 Cause di esclusione in fase di ammissione	38
16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA	39
16.1 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica	42
16.2 Condizioni dell'offerta tecnica.....	42
17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA	43
17.1 Progetto di assorbimento del personale (clausola sociale).....	44
17.2 Piano economico finanziario	44
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	44
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	45
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	46
18.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica	47
18.4 Metodo per il calcolo del punteggio.....	47

18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici	47
19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
20 COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
21 APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	50
23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE DI PUBBLICAZIONE	51
23.1 Spese a carico dell'aggiudicatario	52
24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.	52
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.	53
26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Con determina a contrarre settore servizi scolastici n.18 del 27/7/2021, l'Unione Municipia ha indetto la procedura di affidamento della "Concessione del servizio di refezione scolastica, scuole dell'infanzia, primaria, personale dipendente e centri estivi dell'Unione Municipia - 2021/2023".

1.1 Amministrazione aggiudicatrice e informazioni generali

Stazione appaltante	Unione Municipia Piazza Repubblica, 8 46030 San Giorgio Bigarello (MN)
Tipologia della procedura	ex art. 36 comma 9 ordinaria aperta (art.60 del D.Lgs n.50/2016) con riduzione dei termini
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 del d.Lgs n.50/2016
CPV principale	CPV 55524000-9 "Ristorazione scolastica"
Denominazione della concessione	Concessione del servizio di refezione scolastica, scuole dell'infanzia, primaria, personale dipendente e centri estivi dell'Unione Municipia - 2021/2023
CIG	883476892F
Valore stimato della procedura (art. 35 co.4 D.Lgs n.50/2016)	€ 552.678,51
Importo a base di gara	- Importo negoziabile: € 270.920,84 - Importo opzioni contrattuali: € 0,00 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 Totale € 270.920,84 - Rinnovo contrattuale: € 281.757,67
Durata del contratto	dal 01/09/2021 al 31/08/2023
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	venerdì 13 agosto 2021 ore 17:00
Responsabile unico del procedimento	Anna Manini– Unione Municipia Tel. 0375/969021 e-mail: serviziofinanziario@unionemunicipia.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico illustrativa Capitolato prestazionale Allegati tecnico-amministrativi, comprensivi di analisi costi e PEF Schema di contratto
Bando di gara
Disciplinare di gara
Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
Modello di attestazione avvenuto sopralluogo
Allegato 1 - Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni di gara

Allegato 2 - Documento di gara unico europeo DGUE (formato digitale xml)
Allegato 3 - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice)
Allegato 4 - Dichiarazione impresa ausiliaria
Allegato 5 - Progetto di assorbimento (clausola sociale)
Modello PEF

La documentazione di gara elencata nella tabella che precede è disponibile sulla sito internet www.ariaspa.it , unitamente alla documentazione progettuale con **ID procedura 142672477**

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesiti scritti per mezzo della funzionalità “**Comunicazioni procedura**”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, da inoltrare **almeno 6 giorni** lavorativi prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

SOLO in caso di malf funzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it .

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza.

Le risposte di interesse generale alle suddette richieste nonché eventuale documentazione sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura oltre che nel profilo committente all’indirizzo www.borgovirgilio.gov.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti, inerenti le fasi di espletamento della procedura in oggetto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la Piattaforma SINTEL oppure tramite invio l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell’Allegato 1.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non ancora formalmente costituiti, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo, s'intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento e di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari/subappaltatori

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero Lotto	CIG	Stazione appaltante	Importo stimato
1	883476892F	Unione Municipia	€ 270.920,84

Ai sensi dell'art.51 comma 1 del d.Lgs. n.50/2016 per il servizio in oggetto, non è ravvisabile un'articolazione per lotti funzionali poiché esso è connotato da una sua unitarietà funzionale, necessaria a garantire una flessibilità gestionale al concessionario.

3.1 Lotto n. 1 CIG 883476892F – Unione Municipia

Oggetto della concessione:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione pasti.	CPV 55524000-9 "Ristorazione scolastica"	P	€ 270.920,84
Importo totale stimato				€ 270.920,84

La stima del valore della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo stimato della concessione comprende **i costi della manodopera che la stazione appaltante ha valutato in € 96.159,11** come indicato nel piano economico finanziario allegato.

Sempre con riferimento al succitato art.23 comma 16, la stazione appaltante ha predisposto il DUVRI con i rischi standard da interferenza relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dal contratto di concessione. Le misure per eliminare tali rischi sono di esclusiva competenza ed onere del Concessionario, sulla base dell'autonomia organizzativa che caratterizza il contratto di concessione.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) è così prevista:

Lotto 1: dal 01/09/2021 al 31/08/2023

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto, alle medesime condizioni per le seguenti durate:

n. lotto	Stazione appaltante	Durata rinnovo	Valore rinnovo
Lotto 1	Unione Municipia	2 anni scolastici	€ 281.757,67-

La durata della concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad **€ 552.678,51** al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze così calcolato:

n.lotto	Valore contratto	Valore opzioni	Valore rinnovo	Totale
1	€ 270.920,84	-€ 0,00	€ 281.757,67-	€ 552.678,51

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti

dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Gli operatori economici potranno partecipare con le seguenti forme:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico GEIE), dell'art.45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice
- curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/ConSORZI con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione se previsto.

6 REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati che rappresentano elementi essenziali dell'offerta:

Requisiti di carattere generale:

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- **Solo** per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6.1.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 1

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3 di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.2.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 2

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- A. di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 1. in caso imprenditore individuale: il titolare;
 2. in caso di società di persone: tutti i soci;
 3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 4. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - ii. il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - iii. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
 - iv. i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - v. i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - vi. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 5. limitatamente alle società di capitali in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 6. in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 7. i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

- B. di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera A, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

6.3.1 Precisioni ai motivi di esclusione del comma 3

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera A, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, affittante, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente (o affittante) e cessionario (o affittuario).
5. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
6. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

6.4.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
 - il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
 - non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

6.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c) c-quater), d), e), del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 67 del Codice.

6.5.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto/concessione e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto/concessione e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).
 4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

**6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, del DGUE)**

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

6.6.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

6.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016)	a) Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
---	---

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV – sezione A del DGUE

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Requisiti di capacità economica e finanziaria (artt. 83, comma 4, d.lgs. 50/2016)	a) Fatturato medio specifico annuo del triennio 2017-2019 non inferiore a € 150.000,00. Il requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire con continuità e far fronte alla necessità di risorse economiche per la corretta gestione della concessione.
---	---

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV - sezione B, del DGUE

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività principale oggetto dell'appalto riconducibile ai codici CPV delle categorie **(55524000-9, 55321000-6, 55500000-5, 55512000-2, 55521100-9, 55523100-3, 55510000-8)** che riporti l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito. Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base all'indice IPCA dell'ISTAT (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell'operatore economico, in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati. Per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per gli operatori economici legittimamente non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da un periodo inferiore a quello richiesto, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare i documenti richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da un periodo inferiore a quello richiesto, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Requisiti di capacità tecnica e professionale (artt. 83, comma 8 d.lgs. 50/2016)	a) Numero medio annuo di pasti prodotti nel triennio 2017-2019 non inferiore a 30.000/anno
--	---

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV – sezione C del DGUE

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- a) la presentazione di un elenco di contratti con i relativi numero pasti effettivamente prodotti, fatture o altri elementi certi comprovanti la produzione del quantitativo richiesto quale requisito.

7.4 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinati, aggregazioni imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti	Modalità di soddisfazione
Requisiti di idoneità professionale	Punti 7.1 lett. a) Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura nel Registro delle imprese presso la CCIAA - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Requisiti di capacità economica e finanziaria	Punto 7.2 lett. a) Fatturato medio specifico annuo deve essere soddisfatto: - dal <u>raggruppamento temporaneo orizzontale</u> deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria; - Nell'ipotesi di <u>raggruppamento temporaneo verticale</u> esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo. - Nell'ipotesi di <u>raggruppamento misto</u> si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo;
Requisiti di capacità tecnica e professionale	Punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto: - Nell'ipotesi di <u>raggruppamento temporaneo orizzontale</u> possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia il requisito deve essere posseduto integralmente da un solo

	operatore economico, pertanto il singolo contratto (se unico ai fini del raggiungimento del requisito) o contratti aggiuntivi (se utilizzati per il raggiungimento del requisito) devono essere apportati da un solo operatore economico del raggruppamento. - Nell'ipotesi di <u>raggruppamento temporaneo verticale</u> dalla mandataria; - Nell'ipotesi di <u>raggruppamento misto</u> si applica la regola del raggruppamento verticale;
--	--

7.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti	Modalità di soddisfazione
Requisiti di idoneità professionale (Punto 7.1)	Deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (Punto 7.2)	I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (Punto 7.3)	I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale:

- Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
- Iscrizione albo gestori ambientali

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "Documento Unico di gara europeo DGUE" (Allegato2) indicando:

- a. la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- b. l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Per ogni impresa ausiliaria si dovrà produrre il Documento Unico di gara europeo DGUE (Allegato 2) compilando le apposite sezioni ed allegare la necessaria documentazione.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto/concessione (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto/concessione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in subappalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

In caso ricorra l'ipotesi di **subappalto necessario, (o qualificante) è obbligatoria** l'indicazione specifica delle parti del contratto che si intendono subappaltare, dichiarandole alla **parte IV - sezione C, del DGUE**. La mancata indicazione delle parti del contratto eseguite attraverso il subappalto necessario o qualificante. Si configurano come carenza sostanziale e non possono essere sanate attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura per incompletezza dell'offerta, che non specificherebbe in quale modo verrebbe eseguita la parte del contratto per la quale l'azienda offerente è carente dei requisiti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al **2%** del prezzo a base d'asta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Numero Lotto	CIG	Stazione appaltante Beneficiaria	Importo stimato concessione	Importo cauzione provvisoria
1	883476892F	Unione Municipia	€ 552.678,51	€ 11.053,57

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, in favore della Stazione Appaltante beneficiaria **sopraindicata**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente:

intestatario		Unione Mun
Presso		Banca MPS S
IBAN		IT 69 P 01030

Causale		Garanzia Gar
---------	--	--------------

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo contenuto nel regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ~~in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 [non applicabile alla procedura telematica]~~
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora l'operatore economica ritenga comunque necessario effettuare un sopralluogo può prendere contatti col Responsabile unico del procedimento i cui riferimenti sono riportati nella tabella al precedente punto 1.1, oppure al telefono **cellulare di servizio 348/9001382**

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

Numero Lotto	CIG	oggetto del lotto	Importo contributo ANAC
1	883476892F	Concessione del servizio di refezione scolastica, scuole dell'infanzia, primaria, personale dipendente e centri estivi dell'Unione Municipia - 2021/2023	€ 70,00

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con la tabella precedente, vale quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle guide e manuali, disponibili liberamente all'indirizzo internet della piattaforma:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Nella documentazione di supporto sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**.

13.1 Termine per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre, il giorno

venerdì 13 agosto 2021 ore 17:00

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.

Non saranno ammesse offerte inviate al di fuori della piattaforma SINTEL.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai "log" del Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Il Comune di Borgo Virgilio non è responsabile per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti per la partecipazione alla presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva invece la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri il verificarsi di gravi e/o prolungate anomalie nel funzionamento della piattaforma che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e/o tecnica è **causa di esclusione**

13.2 Documentazione componente l'offerta

L'operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Borgo Virgilio, accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica A" contenente la **documentazione amministrativa**;
- una "busta telematica B" contenente **l'offerta tecnica**;
- una "busta telematica C" contenente **l'offerta economica**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dal percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

I documenti dovranno essere generati in formato PDF, prodotti preferibilmente con formato vettoriale (**non scansionato**) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento: come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). **Il file compresso contenente più files non dovrà essere firmato digitalmente.**

13.3 Note sulla modalità di sottoscrizione dei documenti per la trasmissione telematica

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale che si intende generata nel formato CAdES (*CMS Advanced Electronic Signatures*, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (*PDF Advanced Electronic Signature*), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, sono valide e **non necessitano di copia del documento d'identità** del sottoscrittore;

Le istanze e le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in modo diverso dalle precedenti, acquisite digitalmente e trasmesse per via telematica, quando ammesse dal presente documento di gara, devono essere presentate unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 lettera c);

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka")

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

Nella tabella che segue sono riassunte le modalità di partecipazione in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva. Per la disciplina più esaustiva delle modalità di presentazione dei documenti si rimanda ai successivi paragrafi.

Forme di partecipazione	Documenti richiesti e firme digitali richieste
• R.T.I., Consorzi ordinari di operatori economici anche se non ancora costituiti, GEIE (art. 45 c.2, lett. d), e) g) del D.Lgs. n. 50/2016)	• Dovrà essere presentata unica Istanza mediante la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato n.1) sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori che compongono il raggruppamento; • È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o sono già riuniti in raggruppamento di indicare, nel modello allegato alla presente gara (<i>Allegato n.1</i>), le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti

	posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. • ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il “Documento di gara unico europeo DGUE” (Allegato n. 2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs.n. 50/2016” (Allegato n. 3); • l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. • Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. • La stazione appaltante provvederà, comunque, a verificare in capo agli operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento il possesso degli specifici requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Indagine di mercato, anche qualora gli stessi concorrenti partecipino in RTI, ai sensi del citato art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
• Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; • Consorzi stabili (art. 45 c.2, lett. b), c) del D.Lgs. n. 50/2016)	• Dovrà essere presentata unica Istanza mediante la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante (<i>Allegato n. 1</i>); • I consorzi stabili sono tenuti ad indicare di indicare, nel modello allegato alla presente gara (Allegato n.1), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso nulla sia indicato si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio • Il consorzio nonché gli stessi consorziati, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (<i>Allegato 2</i>) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016” (<i>Allegato 3</i>).
• Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016)	• Dovrà essere presentata specifica istanza di partecipazione compilando lo schema predisposto dalla stazione appaltante (<i>Allegato n. 1</i>); • A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016” (Allegato n. 3). • Le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto. • Le modalità partecipazione delle aggregazioni di rete dipendono dal diverso grado di strutturazione proprio della rete.

• Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale	• Dovrà essere presentata specifica "Dichiarazioni relative alla partecipazione e accettazione condizioni di gara", compilando lo schema allegato alla <i>presente (Allegato n. 1)</i>; • Dovrà essere compilato il "Documento di gara unico europeo DGUE" (<i>Allegato n. 2</i>) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016" (<i>Allegato n. 3</i>); • deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato. • Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche: - la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto/concessione, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto/concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto/concessione; - il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (<i>Allegato 2</i>), la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016" (<i>Allegato n. 3</i>) nonché la "Dichiarazione impresa ausiliaria" (<i>Allegato n. 4</i>) debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico. • Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.
---	---

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è formalizzata mediante caricamento sulla piattaforma Sintel dei seguenti documenti:

15.1.1 Assolvimento imposta di bollo su istanza di partecipazione

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura (v. precedente Sezione 1, nonché i riferimenti di denominazione e ragione sociale dell'operatore economico stesso) ed allegare la relativa scansione. (vedasi modello allegato) specificando che la marca è inerente l'istanza di partecipazione (indipendentemente dal numero di lotti a cui si intende partecipare).

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".

In caso di diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, l'operatore economico deve allegare specifica dichiarazione con indicati i riferimenti normativi dai quali risulti il diritto all'esenzione.

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio competente.

15.1.2 Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni del bando (Allegato 1)

L'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, un documento redatto secondo il modello (*Allegato 1*) contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

Nel documento l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs 50/2016;

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il documento deve essere sottoscritto ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettera a) del del D.Lgs. n. 82/2005 mediante **firma digitale** del legale rappresentante.

Il documento può essere sottoscritto anche da un **procuratore** avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

In funzione delle modalità di partecipazione il documento dovrà essere sottoscritto conformemente alla tabella che segue:

Forme di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
-Forma singola	La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma dal consorzio medesimo) con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;
R.T.I. costituendo (art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016)	La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio) con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;
R.T.I. costituito (art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) GEIE (art. 45, comma 2 lett. g), D.Lgs. 50/2016).	La documentazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma in relazione ai propri atti costitutivi, con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)	Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005; Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l.

	10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005 dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005 dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
--	---

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2)

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) **esclusivamente in formato elettronico** secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente documento.

Il servizio messo a disposizione dalla Comunità europea è stato dismesso dal 2 maggio 2019, nell'attesa che venga attivato un analogo servizio nazionale è possibile procedere alla compilazione del DGUE attraverso i servizi messi a disposizione da altri Stati membri (elenco disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35646>).

In particolare, per la presenza della lingua italiana, si suggerisce l'utilizzo dei seguenti servizi utilizzabili senza registrazione:

- <https://espd.uzp.gov.pl/>
- <http://www.base.gov.pt/deucp/>
- <https://espd.eop.bg/espd-web/>
- <https://espd.projectweb.dk>

Una volta raggiunto il servizio e selezionata la lingua preferita, l'operatore economico dovrà caricare (importare) il modello DGUE in formato elettronico (file XML "espd-request") messo a disposizione dalla stazione appaltante tra la documentazione di gara.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

1. precisare di essere un "operatore economico";
2. selezionare l'operazione "importare un DGUE";
3. importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file xml pubblicato dalla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione di gara;
4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento.

Il documento DGUE che si genera on-line dovrà essere compilato ed al termine scaricato e **firmato digitalmente** preferibilmente in formato pdf.

In alternativa è possibile presentare il Documento di Gara unico Europeo (DGUE) presente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Il file firmato digitalmente dovrà essere caricato nell'apposito campo della piattaforma telematica Sintel.

Il file contenente l'autodichiarazione, deve essere resa e **firmata digitalmente** come meglio precisato nella tabella seguente:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il file con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

	• Dovranno essere compilate le seguenti parti: - Parte II: ▪ Sezione A: ▪ Sezione B (dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura (aggiungere con +). Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti previsti al comma 3 dell'art.80, anche nel caso di direttori tecnici esterni (vedasi anche Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017); ▪ Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” <i>solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;</i> ▪ Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Dovranno essere indicate le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (da inserirsi nel campo “In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori proposti” e/o nella PARTE IV sezione C “Quota di subappalto”). - Parte III – Tutte le sezioni; - Parte IV – “Criteri di selezione”: ▪ Sezione A “Idoneità”: ➔ • “Iscrizione in un registro commerciale”: (vedi 7.1 a) Rispondere SI alla domanda “Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?”. Nei campi disponibili indicare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ▪ Sezione B “Capacità economica e finanziaria”: ➔ • Fatturato medio specifico annuo (vedi 7.2 a): Indicare il fatturato medio annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto/concessione per il numero di esercizi richiesti. ▪ Sezione C “Capacità tecniche e professionali”: ➔ • Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato (vedi 7.3 a): Nel campo “Descrizione” indicare il numero medio annuo di pasti prodotti per il periodo richiesto (indicando altresì il numero di pasti per ciascun anno). • “Quota di subappalto”. Indicare la parte del contratto che si intende subappaltare in caso di “subappalto qualificante”. In caso di subappalto non qualificante, indicare le parti del contratto che si intende subappaltare se non già indicata nella Parte II lettera D. ▪ Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - <i>precisare la certificazione possedute (facoltativa);</i> Parte VI – “Dichiarazioni finali”
• Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete GEIE (art. 45, c.2, lett. d), e),f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) • Imprese cooptate	Allegare un file per ciascun operatore economico componente il raggruppamento sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”, contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
• Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra	• Il Consorzio dovrà allegare un file sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri

imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) • Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) • Consorzi stabili di società di professionisti (art. rt. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”. Nel formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno le prestazioni previste dal contratto; • Le consorziate esecutrici dovranno allegare un file con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”, contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
• Impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento	• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico ausiliario, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Dovranno essere compilate le seguenti parti: - Parte II: ▪ Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) • “Informazioni generali” deve essere indicata l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list). istituiti presso le competenti Prefetture. ▪ Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; - Parte III – Tutte le sezioni; - Parte IV – “Criteri di selezione”: ▪ Sezione A “Idoneità”: • Precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo (vedi 7.1 a); ▪ Sezione B “Capacità economica e finanziaria” (indicare solo i requisiti oggetto di avvalimento); ▪ Sezione C “Capacità tecniche e professionali” (indicare solo i requisiti oggetto di avvalimento) ▪ Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; Parte VI – “Dichiarazioni finali”

15.3 Elenco soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 (Allegato 3)

(Solo in caso sussistano soggetti aggiuntivi e diversi da quelli già elencati alla Sezione B della Parte II del DGUE)

L’operatore economico deve produrre la dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, **in aggiunta e diversi da quelli elencati alla Sezione B della Parte II del DGUE**, tramite la compilazione dell’**Allegato n. 3** (o conformemente ad esso) ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del D.G.U.E. stesso.

La dichiarazione va estesa nei confronti dei soggetti elencati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, in rapporto alla configurazione giuridica dell’impresa, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Nella suddetta elencazione, per società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

La dichiarazione, deve essere resa e **firmata digitalmente** come meglio precisato nella tabella seguente:

Forme di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Produrre la dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
• Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) • Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	• Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. • Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto/concessione, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
• R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016) • Consorzio ordinario di operatori economici (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) • GEIE (art. 45, comma 2 lett. g), D.Lgs. 50/2016)	• Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)	• Produrre una dichiarazione del soggetto che riveste le funzioni di organo comune (se presente) nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
• Imprese cooptate • Impresa/e ausiliaria/e in caso di avalimento	• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico cooptato/ausiliario/subappaltatore, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

15.4 PASSOE

L'operatore economico deve allegare il PASSOE di cui all'art.2 comma 3 lett. b delibera n. 157 del 17/2/2016 rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

In caso di avalimento ai sensi dell'art.89 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP "AVCpass Operatore economico". Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'AVCP i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico.

15.5 Documento attestante la garanzia provvisoria

L'operatore economico deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (se operatore economico obbligato) con le modalità e gli importi descritti nel punto 10.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice deve essere allegata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

In caso di presentazione di **garanzia fideiussoria** questa dovrà essere conforme, oltre a quanto contenuto nella precedente punto 10, anche alla tabella che segue in funzione della modalità di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del d.lgs 82/2005;
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del d.lgs 82/2005; Il soggetto garantito deve essere il consorzio medesimo Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio medesimo;
R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) GEIE (art. 45, comma 2 lett. g), D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del d.lgs 82/2005; I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento (sia costituito che costituendo), che devono essere singolarmente citati. Il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario, o uno degli operatori economici mandanti o consorziandi;
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del d.lgs 82/2005; I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici facenti parte della rete che partecipano alla gara, i quali devono essere singolarmente citati. Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, il contraente deve essere l'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, il contraente può essere ognuno degli operatori economici partecipanti alla gara;

In caso di presentazione di ricevuta per il **Versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolare** questa dovrà essere conforme, oltre a quanto contenuto nella precedente SEZIONE 10, anche alla tabella che segue in funzione della modalità di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
-------------------------	---

Forma singola	Allegare copia informatica della ricevuta dell'avvenuto versamento, (anche come scansione di documento analogico) corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000) o in una delle forme previste dall'art. 65 del d.lgs 82/2005;
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento / consorzio.
R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) GEIE (art. 45, comma 2 lett. g), D.Lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento; Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati;
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento; Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) degli operatori economici aderenti alla rete partecipanti alla gara;

In caso di presentazione della garanzia provvisoria **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale** o presso le aziende autorizzate, valgono per quanto applicabili le modalità di presentazione previste per il Versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolare.

15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria

Per fruire delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve allegare una propria dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del dpr 445/2000, o fornire copia dei certificati posseduti, attestanti il diritto alle predette riduzioni.

15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC

L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac (se dovuto) di cui al precedente punto 12.

15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa

L'operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione:

15.8.1 in caso di avalimento:

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni di ricorso all'avalimento nel DGUE (Allegato 2), **dovrà allegare** la seguente documentazione:

1. **dichiarazione (Allegato 4)** sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante:
 - a. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante e verso il Comune committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto/concessione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b. la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
2. **originale o copia autentica del contratto** di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto/concessione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente **a pena di nullità**:
 - a. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Il contratto è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Il concorrente che si avvale dell'impresa ausiliaria **deve aver già allegato** in relazione ai paragrafi che precedono:

- DGUE (Allegato 2) resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (Allegato 3) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.
- PASSOE dell'ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia e trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

15.8.2 in caso di partecipazione del curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale:

Nei casi di cui all'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, oltre alla documentazione già richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere allegata:

- a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto (*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*);

- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

Nei caso in cui ricorra l'art.110 comma 5 del Codice, dovrà essere inoltre presentata la documentazione richiesta per l'avvalimento con riferimento all'operatore economico ausiliario.

15.8.3 in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

Gli operatori economici ricadenti in questa fattispecie (sia come concorrenti che come imprese ausiliarie), oltre alla documentazione richiesta per particolare forma di partecipazione, devono allegare:

- dichiarazione del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

oppure

- dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati

Dovranno essere allegati con le modalità previste nella SEZIONE 13 i documenti richiamati per la specifica forma di partecipazione.

15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.10 Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

Potranno essere allegati i documenti a comprova del possesso dei requisiti previsti al punto 7. I documenti prodotti in fase di gara non sono obbligatori e sono richiesti solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

In alternativa l'operatore economico potrà caricare i predetti documenti sul sistema AVCPASS, qualora risulti attiva la specifica funzione.

15.11 Cause di esclusione in fase di ammissione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle ulteriori buste previste gli offerenti il cui Plico telematico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- presenta modalità di crittazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- non contiene le buste previste al punto 13.2
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell'offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o carente di una o più d'una delle buste previste;

Sono altresì esclusi gli offerenti:

- in forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.
- che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - i. motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - ii. dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - iii. assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- che, in caso di avvalimento, hanno ommesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui sopra;
- che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
 - i. la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene

esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio;

- ii. il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
- che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo non è efficace in quanto effettuato da soggetti sprovvisti della competenza prevista al punto 11

16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire il proprio progetto tecnico corrispondente ai successivi paragrafi del presente capitolo.

L'offerta tecnica deve contenere, esclusivamente, la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi e sub-elementi, come descritti nel seguito. I pesi attribuiti ad ogni elemento e sub-elemento sono contenuti nella successiva **tabella 18.1**:

Saranno oggetto di valutazione:

	Criterio di valutazione	Modalità di redazione dell'offerta tecnica
A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
A.1	<i>Gestione degli imprevisti e emergenze nella preparazione dei pasti:</i> L'operatore economico dovrà descrivere le modalità operative di gestione degli imprevisti e delle emergenze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: guasti e malfunzionamenti delle attrezzature, imprevisti relativi alla catena del freddo e del caldo, non conformità delle forniture delle materie prime, imprevisti nell'approvvigionamento ecc. In particolare, per ciascuna macro-categoria di eventi, dovranno essere descritte, le procedure, i tempi, il personale o figure professionali esterne coinvolte nelle attività di ripristino della regolare esecuzione del servizio. La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione punteggio: - Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - Concretezza ed efficacia della proposta anche in termini di tempestività delle azioni previste - Aspetti qualitativi e innovativi della proposta - Pertinenza con le caratteristiche previste dal servizio	Relazione: max. n. 2 cartelle in formato A4
A.2	<i>Riduzione del turn-over, sostituzione personale e continuità del servizio</i> Descrizione del proprio modello organizzativo finalizzato alla riduzione del turn-over aziendale e della rotazione del personale assegnato al servizio. Sarà valutata positivamente l'organizzazione che darà maggiori garanzie di stabilità e continuità del personale assegnato al servizio per tutta la durata contrattuale, sia in termini di specifici impegni da parte dei concorrenti, sia in termini di adozione di forme contrattuali che diano maggiori garanzie di stabilità e continuità del personale. In particolare, dovranno essere indicati le diverse percentuali riferite alle tipologie contrattuali applicate dall'organizzazione, eventuali benefit aziendali, le politiche di promozione del personale adottate in data antecedente la pubblicazione del bando L'operatore dovrà altresì descrivere, in caso di sostituzione temporanea o definitiva del personale assegnato al servizio, le modalità con le quali intende assegnare ed informare il personale sostitutivo sulle caratteristiche del servizio, specificando fasi e tempistiche.	Relazione: max. n. 2 cartelle in formato A4.

	La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione punteggio: - Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - Concretezza ed efficacia nel garantire la continuità del servizio; - Soluzioni organizzative che garantiscono una maggiore stabilità del personale sia dal punto di vista contrattuale che di valorizzazione delle professionalità	
A.3	<i>Certificazioni pertinenti al servizio</i> Il punteggio sarà in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: - Certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015; - Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004; - Certificazione Sistema di gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005; - Certificazione del sistema di rintracciabilità ISO 22005:2008; - Certificazione del Sistema di autocontrollo igienico HACCP – UNI 10854:1999;.	Dichiarazione sul possesso della certificazione con indicazione della tipologia, i dati identificativi della certificazione, organismo di rilascio, data di validità e data di scadenza
B	ATTENZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TERRITORIALI	
B.1	<i>Percentuale di utilizzo, nella dieta quotidiana, di prodotti IGP, DOP, STG, biologici e filiera corta e/o Km0.</i> L'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base del quantitativo (peso) minimo, espresso in percentuale sul totale del peso	Dichiarazione indicante percentuale minima di peso prodotti IGP, DOP, STG, biologici e filiera corta e/o Km0. che l'operatore economico intende utilizzare per tutta la durata dell'affidamento per la preparazione quotidiana dei pasti
B.2	<i>Proposte operative e di dettaglio per l'utilizzo di prodotti agricoli freschi.</i> L'operatore economico dovrà fornire una proposta di utilizzo di prodotti agricoli freschi nella preparazione dei pasti, piuttosto che l'utilizzo di prodotti surgelati o a lunga conservazione. In particolare dovranno essere descritte le modalità e le tempistiche di approvvigionamento, di selezione dei fornitori, indicando un percentuale minima annuale di utilizzo di tali prodotti avendo cura di evidenziarne il periodo di impiego coerentemente con la stagionalità dei prodotti. La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione punteggio: - Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - Concretezza ed efficacia della proposta anche in termini proporzionalità - Aspetti qualitativi della proposta - Strategie di riduzione dell'impatto ambientale nel trasporto dei prodotti prodotti.	Relazione: max. n. 2 cartelle in formato A4 con impegno all'utilizzo di una percentuale minima annuale
B.3	<i>Gestione delle eccedenze alimentari e dei residui della lavorazione e della somministrazione:</i> Descrizione di come la concessionaria intende gestire le eccedenze alimentari e degli scarti. In particolare dovrà essere specificato come s'intendono limitare sia le eccedenze sia gli scarti e come e a chi destinare il surplus e i residui della lavorazione e della somministrazione. La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione del punteggio: - Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - Concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; - Aspetti qualitativi della proposta	Relazione: massimo n 1 cartella formato A4
C	COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE	
C.1	<i>Iniziative per promuovere l'educazione alimentare</i> Descrizione dei progetti da proporre alle scuole per la conoscenza e promozione dell'educazione alimentare.	Relazione: massimo n 2 cartelle formato A4

	In particolare dovranno essere descritte le proposte suddivise per ordine di scuola e dovranno riportare il numero di ore per ciascun intervento, l'argomento delle sessioni e i professionisti che interverranno. La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione del punteggio: - Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - Concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; - Aspetti qualitativi della proposta.	
C.2	<i>Piano di comunicazione per gli utenti</i> Descrizione del progetto di comunicazione rivolto agli utenti del servizio. In particolare dovranno essere descritti i contenuti e i mezzi attraverso i quali diffonderli, nonché la tempistica degli avvisi. La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione del punteggio: - Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - Concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; - Aspetti qualitativi della proposta.	Relazione: massimo n 1 cartelle formato A4
D	PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	
D.1	<i>Proposta migliorativa del servizio liberamente progettata dall'operatore economico senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.</i> In termini non esaustivi, saranno considerate migliorie: - iniziative per il maggior gradimento del servizio e/o dei pasti da parte degli utenti - integrazione e miglioramento delle attività sociali e di rappresentanza dell'unione previste nel capitolato - ogni iniziativa con un impatto positivo nei confronti dell'utenza o della stazione appaltante ecc. Tutte le proposte dovranno essere descritte dettagliatamente specificando: - il luogo/luoghi presso cui le proposte saranno attivate. - il dato qualitativo, inteso come descrizione puntuale della proposta. - Il dato temporale entro cui la proposta verrà realizzata o nel caso di attività periodiche la cadenza con la quale verranno eseguite. - il dato quantitativo che, concordemente con gli altri indicatori, se pertinente, descriva l'estensione della proposta in termini numerici La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri motivazionali per attribuzione punteggio: - efficacia delle proposte migliorativi in termini quantitativi che qualitativi; - chiarezza e completezza descrittiva della proposta. - tempistiche di realizzazione in rapporto alla durata contrattuale - realizzabilità e adeguatezza della proposta.	Relazione: massimo n 2 cartelle formato A4

Il numero delle schede e delle cartelle indicate per i singoli criteri, ancorché indicato per ciascuno degli elementi, può essere liberamente distribuito tra gli stessi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle e delle schede previste;

Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

Il numero delle schede e delle cartelle indicato precedentemente, costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione **ma potrà essere valutato negativamente** nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti ai sensi del successivo punto 18.

NB: Si invitano gli operatori economici a tenere ben presente che nell'ipotesi di consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni come indicate nella sua offerta tecnica. A fine di evitare la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale si suggerisce di specificare, in modo chiaro ed inequivocabile per ogni sub-criterio, il relativo cronoprogramma di attivazione della propria proposta. contenute nell'offerta tecnica.

16.1 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

I documenti componenti l'offerta tecnica devono essere preferibilmente contenuti in un unico file firmato digitalmente, in alternativa è possibile sottoscrivere digitalmente singoli *files* e inserirli all'interno di una cartella compressa (da non firmare) come meglio descritto al punto 13.2;

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante** del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1.2**.

La dimensione massima di ciascun file (o cartella compressa) trasferibile in piattaforma è di 100 Mbyte. Si invitano pertanto gli operatori economici a ponderare con attenzione la risoluzione degli elaborati grafici e delle relazioni contenenti grafici o immagini, al fine di poter contenere la dimensione dei files

16.2 Condizioni dell'offerta tecnica

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al punto 13.3; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
- gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» ;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate come riproduzione digitale di documento analogico privo di autentica;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

b) Nel caso in cui l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere resa la dichiarazione, prevista sull'istanza di partecipazione o altra dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni;

c) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;

d) L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- f) Nel caso in cui, in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, siano rappresentate soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante verrà assegnato, al relativo elemento o sub-elemento la valutazione pari a zero punti;
- g) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica, la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;

17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire **a pena di esclusione**:

1. nell'elenco dei **"prodotti"**: il prezzo unitario offerto per ciascuno delle seguenti voci di costo:
 - a. **prezzo pasto ordinario**, pari o inferiore a € 5,00 per un volume stimato di 26.000 pasti.
 - b. **prezzo pasto protocollo covid-19**, pari o inferiore a € 5,79 per un volume stimato di 24.000 pasti
 - c. **prezzo merenda extra-periodo**, pari o inferiore a € 0,80 per un volume stimato di 2.480

I prezzi unitari offerti, in funzione delle quantità previste determineranno automaticamente il valore del campo **"Offerta economica"**.

1.1. nel campo **"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** la quota parte degli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell'art. 95 comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico dovrà compilare la tabella relativa alla quota parte degli oneri della sicurezza aziendale di cui dell'art. 95 comma 10 del Codice (nelle parti riferibili alla propria attività) e allegarla nello specifico campo della piattaforma Sintel.

1.2. nel campo **"di cui costi del personale"**, la stima dei costi relativi alla manodopera imputabili all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, oppure, prima dell'aggiudicazione.

2. Nel campo **"Costi della sicurezza derivanti da interferenza"** Il valore convenzionale, pari a € **0,00**, in quanto le misure per eliminare tali rischi sono di esclusiva competenza ed onere del Concessionario, sulla base dell'autonomia organizzativa che caratterizza il contratto di concessione.

Nel campo **"Offerta economica complessiva"**, la piattaforma mostrerà l'importo complessivo offerto, corrispondente all'importo contrattuale, al netto di Iva e di ogni altro opzione o rinnovo contrattuale. Tale valore sarà utilizzato per determinare il punteggio relativo all'offerta economica.

La **BUSTA – OFFERTA ECONOMICA** si compone anche dei seguenti allegati:

- Progetto di assorbimento di assorbimento (clausola sociale)
- Piano economico finanziario (non asseverato)

A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, se non diversamente specificato, con le modalità descritte al punto 15.1 del presente documento, in funzione della specifica forma di partecipazione.

Ad integrazione di quanto sopra è causa di **esclusione**:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di

servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale.

- Offerte con costi della sicurezza aziendale pari a zero oppure non indicati;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

17.1 Progetto di assorbimento del personale (clausola sociale)

Ogni concorrente deve inserire in allegato all'offerta economica il Progetto di assorbimento del personale (*Allegato 5*) previsto dal successivo **punto 24** in relazione all'applicazione della clausola sociale, specificando nello stesso gli elementi richiesti (illustrazione delle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, con specificazione dell'inquadramento e del trattamento economico).

La presentazione del progetto costituisce accettazione della clausola sociale.

Il documento è inserito nella busta economica in considerazione al fatto che i contenuti possano comportare, anche solo in astratto, un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della Commissione stessa sugli aspetti discrezionali. Nonostante la collocazione all'interno della busta economica, il documento ha valenza amministrativa di ammissione alla gara ed è pertanto ammesso il soccorso istruttorio nei termini previsti dal precedente **punto 14**.

Il progetto di assorbimento non è soggetto a valutazione e non prevede l'attribuzione di un punteggio.

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

17.2 Piano economico finanziario

L'operatore economico dovrà allegare il Piano Economico Finanziario (di seguito, "P.E.F.") di copertura dei costi di gestione e degli investimenti, redatto compilando una tabella sulla scorta del "Modello PEF" messo a disposizione della stazione appaltante.

Nella tabella devono essere riportate le voci (di entrata e di spesa) ivi indicate. Tale piano dovrà essere presentato, **a pena di esclusione**.

Il P.E.F. dovrà contenere i principali indicatori di redditività, nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, compresi i costi di gestione e i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Fatta salva la possibilità di procedere in ogni caso alla verifica di anomalia delle offerte pervenute ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario apposita asseverazione del P.E.F. da lui presentato, al fine di vederne assicurata la sostenibilità economico-finanziaria.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 PUNTI

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nei successivi criteri e sub-criteri;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	28	A.1	Gestione degli imprevisti e emergenze nella preparazione dei pasti	10.	-	-
			A.2	Riduzione del turn-over, sostituzione personale e continuità del servizio	10	-	-
			A.3	Certificazioni pertinenti al servizio	-	-	8
B	ATTENZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TERRITORIALI	18	B.1	Percentuale di utilizzo, nella dieta quotidiana, di prodotti IGP, DOP, STG, biologici e filiera corta e/o Km0.	-	-	7
			B.2	Proposte operative e di dettaglio per l'utilizzo di prodotti agricoli freschi.	7	-	-
			B.3	Gestione delle eccedenze alimentari e dei residui della lavorazione e della somministrazione:	4	-	-
C	COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE	10	C.1	Iniziative per promuovere l'educazione alimentare	5	-	-
			C.2	Piano di comunicazione per gli utenti	5	-	-

D	PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	14	D.1	Proposta migliorativa del servizio liberamente progettata dall'operatore economico senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.	14		
		70			55	0	15

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Punteggio discrezionale: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **nella colonna "D"** della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale da zero ad uno da parte di ciascun commissario in funzione dei seguenti livelli di valutazione:

Valutazione	Coefficiente		Criterio di giudizio della proposta/miglioramenti
Eccellente	0,801	1,000	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,601	0,800	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,401	0,600	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,301	0,400	Aspetti positivi di qualche pregio
Modesto	0,201	0,300	Aspetti migliorativi appena percepibili o appena sufficienti
Assente/irrelevante	0,000	0,200	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo per il calcolo del punteggio.

Punteggi quantitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **nella colonna identificata con la lettera "Q"**, vengono indicati i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione della seguente formula matematica: **nessun criterio**

Punteggio tabellare A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella **colonna identificata con la lettera "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e dell'eventuale fascia di appartenenza:

A.3	<i>Certificazioni pertinenti al servizio</i> Il punteggio sarà attribuito quale somma dei punteggi assegnati a ciascuna certificazione posseduta con la seguente scala di valori: <table><tr><td>Certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015;</td><td>1 punto</td></tr><tr><td>Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004</td><td>1 punti</td></tr><tr><td>Certificazione Sistema di gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005;</td><td>2 punti</td></tr><tr><td>Certificazione del sistema di rintracciabilità ISO 22005:2008;</td><td>2 punti</td></tr><tr><td>Certificazione del Sistema di autocontrollo igienico HACCP – UNI 10854:1999;.</td><td>2 punti</td></tr></table>	Certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015;	1 punto	Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004	1 punti	Certificazione Sistema di gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005;	2 punti	Certificazione del sistema di rintracciabilità ISO 22005:2008;	2 punti	Certificazione del Sistema di autocontrollo igienico HACCP – UNI 10854:1999;.	2 punti		
Certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015;	1 punto												
Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004	1 punti												
Certificazione Sistema di gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005;	2 punti												
Certificazione del sistema di rintracciabilità ISO 22005:2008;	2 punti												
Certificazione del Sistema di autocontrollo igienico HACCP – UNI 10854:1999;.	2 punti												
B.1	<i>Percentuale di utilizzo, nella dieta quotidiana, di prodotti IGP, DOP, STG, biologici e filiera corta e/o Km0</i> Il punteggio sarà attribuito con la seguente scala di valori: <table><tr><td>superiore a 80%</td><td>7 punti</td></tr><tr><td>Inferiore a 80 sino a 70 %</td><td>6 punti</td></tr><tr><td>Inferiore a 70 sino a 60 %</td><td>5 punti</td></tr><tr><td>Inferiore a 60% sino a 50%</td><td>4 punti</td></tr><tr><td>Inferiore a 50% sino a 40%</td><td>3 punti</td></tr><tr><td>Inferiore a 40% sino a 30%</td><td>2 punti</td></tr></table>	superiore a 80%	7 punti	Inferiore a 80 sino a 70 %	6 punti	Inferiore a 70 sino a 60 %	5 punti	Inferiore a 60% sino a 50%	4 punti	Inferiore a 50% sino a 40%	3 punti	Inferiore a 40% sino a 30%	2 punti
superiore a 80%	7 punti												
Inferiore a 80 sino a 70 %	6 punti												
Inferiore a 70 sino a 60 %	5 punti												
Inferiore a 60% sino a 50%	4 punti												
Inferiore a 50% sino a 40%	3 punti												
Inferiore a 40% sino a 30%	2 punti												

	Inferiore a 30% sino a 20%	1 punto	
	inferiore a 20%	0 punti	

18.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ribasso pari zero o importo uguale alla base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: **lineare**

$$Ci = \frac{R_i}{R_{best}}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo per ogni singolo criterio;

R_i = Valore dell'offerta del concorrente *i*-esimo

R_{best} = Valore dell'offerta (R_i) più conveniente.

Nel dettaglio:

$$R_i = BA - OT$$

BA = valore posto a "Base d'asta"

OT = valore offerto del concorrente *i*-esimo

18.4 Metodo per il calcolo del punteggio

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_a = \sum_1^n (\beta_i \times C_i) + P_{Ti}$$

dove

P_a = punteggio concorrente *a*;

β_i = peso, o punteggio attribuito all'elemento di valutazione *i*-esimo

C_i = coefficiente attribuito al criterio di valutazione "i-esimo" variabile tra 0 ed 1

P_{Ti} = punteggio tabellare del concorrente *i*-esimo (somma degli elementi di valutazione)

18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i diversi criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo dato dalla somma dei sub-criteri discrezionali (D) e/o quantitativi (Q), tale punteggio viene riparametrato.

All'operatore economico che otterrà il punteggio più elevato nella somma dei sub-criteri discrezionali e quantitativi di ciascun criterio, verrà assegnato il punteggio massimo attribuibile alla somma stessa e agli altri operatori economici un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione si applica ai criteri di natura discrezionale e quantitativi anche in assenza di sub-criteri.

La c.d. "riparametrazione" non si applica ai criteri di natura tabellare (T), il cui punteggio è assegnato secondo un criterio automatico, in base al possesso o meno dei requisiti premianti, ed il relativo punteggio sarà sommato al punteggio riparametrato come sopra descritto.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento (se fissata dal presente disciplinare).

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016 invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le verifiche in ordine alla documentazione di gara verranno effettuate da un seggio di gara presieduta dal Responsabile del servizio, o suo sostituto.

La procedura di gara è svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.50/2016.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (vedi Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

L'operatore economico verrà inoltre avvertito tramite il sistema di notifica della piattaforma dello stato della propria offerta e dell'avanzamento della procedura di gara.

Per le suddette motivazioni **non sono pertanto previste sedute pubbliche** per la verifica della documentazione amministrativa, che verrà svolta dal Seggio di gara con propria autonomia gestionale dopo il termine di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante potrà informare gli operatori economici, attraverso le modalità di comunicazione previste dal presente disciplinare, sull'avanzamento delle operazioni di gara.

Restano fermi gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti previsti all'art.76 del D.Lgs n.50/2016.

Il Seggio di gara procederà pertanto con propria autonoma organizzazione a:

- a) a verificare la corretta ricezione delle offerte presentate entro i termini;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- c) a verificare la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico;
- d) a verificare della tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la documentazione cartacea, se richiesta dal bando e/o dalla lettera d'invito;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e la verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- f) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art.83, co.9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.
- a) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- b) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- c) escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2-bis del Codice.

Il verbale delle predette operazioni consisterà di uno o più *Report* generati dalla piattaforma telematica Sintel.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procederà in qualunque momento, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 e relativi aggiornamenti).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento o il Seggio di Gara procederà all'apertura della busta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ed alla messa a disposizione della documentazione alla commissione giudicatrice., anche attraverso un collegamento informatico ad accesso riservato.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice, potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, anche con autonomo accesso dei singoli commissari alle offerte tecniche per finalità propedeutiche alla fase collegiale di attribuzione dei punteggi.

La commissione, quindi, attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche secondo i criteri previsti dal presente disciplinare e provvederà ad effettuare la riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato.

Una volta determinati i punteggi definitivi delle singole offerte tecniche, si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno raggiunto la soglia minima per l'offerta tecnica (se prevista). Agli offerenti esclusi verrà tempestivamente comunicata l'esclusione e pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di gara e contratti" all'indirizzo www.borgovirgilio.gov.it.

Come già specificato al punto 19, trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.50/2016, non si terrà la seduta pubblica di lettura dei punteggi tecnici assegnati che saranno tempestivamente resi noti dalla piattaforma telematica alla chiusura della specifica fase.

Successivamente all'avvenuto inserimento dei punteggi tecnici nella piattaforma telematica, nella medesima seduta, o in altra seduta autonomamente determinata, la commissione procederà, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul **parametro prezzo**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora sussistano le condizioni di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude i propri lavori dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto **Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro..**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Alla luce delle peculiarità del presente affidamento, la commissione si riserva di procedere in seduta riservata ad esaminare i Piani Economici e Finanziari e la congruità dei medesimi con i contenuti e le previsioni dell'offerta, anche al fine della verifica della congruità e sostenibilità degli stessi. In tal caso, resta salva la facoltà per il RUP, anche con il supporto della commissione, di chiedere gli opportuni chiarimenti o giustificazioni ai concorrenti al fine di completare la predetta verifica.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà per il RUP, anche su segnalazione della Commissione giudicatrice, e avvalendosi, se ritenuto necessario della Stessa, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. A tal fine sarà richiesto ai concorrenti la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso, il RUP si riserva di procedere a verificare la prima migliore offerta che appaia anormalmente bassa nei termini precedentemente descritti. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE DI PUBBLICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile del Procedimento di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nei casi previsti, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi previste al comma 10 dello stesso articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto in oggetto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23.1 Spese a carico dell'aggiudicatario

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto/concessione in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,28. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante comunicherà ai rispettivi aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella documentazione di gara.

Al fine di consentire agli operatori economici concorrenti alla gara di conoscere i dati del personale da assorbire, nella tabella allegata sono indicati gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, con particolare riferimento ai dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione.

Ogni concorrente deve allegare all'offerta (busta economica) un progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio (in quanto componente non essenziale dell'offerta), equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si determina l'esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Per la presente concessione **è prevista l'esecuzione in via d'urgenza**, in base all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, al fine di evitare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) il titolare del trattamento dei dati personali riferiti all'appaltatore è il Comune di Borgo Virgilio, con sede in Piazza Aldo Moro n. 1 – 46034 Borgo Virgilio (Mn). L'informativa è disponibile al link: <https://www.borgovirgilio.gov.it/privacy>.

La stazione appaltante informa che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti l'Appaltatore e detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti dalla presente procedura e nelle leggi inerenti la materia degli appalti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). L'Appaltatore può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del capo III del medesimo regolamento.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile del settore servizi scolastici

Anna Manini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.